

Spese di rappresentanza comprendenti anche spese di vitto e alloggio

di [Giancarlo Modolo](#), [Annamaria Bettagno](#)

Pubblicato il 13 Ottobre 2018

La misura limitata di deducibilità al 75% deve necessariamente risultare applicata anche in relazione alle prestazioni alberghiere e di ristorazione qualificabili quali spese di rappresentanza. Tale limitazione si rende operativa anche in relazione alle spese che si configurano quali costi di rappresentanza, sempreché le stesse possano essere, comunque, ammesse in deduzione. Dalla limitazione al 75% restano, invece, escluse, per espressa previsione normativa, le spese di vitto e alloggio sostenute dal datore di lavoro per le trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti e dai titolari dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

La misura limitata di **deducibilità al 75%** deve necessariamente risultare applicata **anche in relazione alle prestazioni alberghiere e di ristorazione** qualificabili quali "**spese di rappresentanza**".

Tale limitazione si rende operativa anche in relazione alle spese che si configurano quali [costi di rappresentanza](#), sempreché le stesse possano essere, comunque, ammesse in deduzione, alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 108, comma 2, del Tuir.

Dalla limitazione al 75% restano, invece, escluse, per espressa previsione normativa, le spese di vitto e alloggio sostenute dal datore di lavoro per le trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti e dai titolari dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, disciplinate dall'art. 95, comma 3, del Tuir.

Le spese diverse da quelle che costituiscono oneri per prestazioni di lavoro che risultano sostenute:

- per prestazioni alberghiere;

e:

- per somministrazioni di alimenti e bevande;

si devono ritenere deducibili entro il limite teorico del 75%, e, se si possono configurare come *spese di rappresentanza* ai sensi del comma 1 del decreto 19 novembre 2008, devono rispettare anche

l'ulteriore parametro fissato dal comma 2 del medesimo decreto.

In altri termini, le spese per vitto e alloggio qualificabili come "spese di rappresentanza" devono essere assoggettate:

- *in via preliminare*, alla specifica disciplina prevista dall'art. 109, comma 5, del Tuir per le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande (*deducibilità nei limiti del 75%*);

e:

- *successivamente a quella dell'art. 108, comma 2, del Tuir*, a norma del quale l'importo delle predette spese, ridotto al 75% per effetto dell'applicazione dell'art

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento